



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**Concessione di servizio di ripristino delle condizioni di  
sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito  
di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e  
relative pertinenze**

**Cod. CIG**

**CPV 90600000-3  
CPV 349200000-2**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

---

CONCESSIONE DI SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE.  
COD. CIGXXXXXXXXXX.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila.... il giorno .....del mese di..... in Firenze, presso la sede istituzionale della Città metropolitana di Firenze, in via Cavour n.1,  
Avanti a me .....  
Si sono costituiti .....

PREMESSO

omissis

le parti convengono e stipulano quanto segue.

**Art.1 – Richiamo della premessa e della documentazione di gara**

Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dal concessionario.

**Art.2 – Oggetto**

La Città Metropolitana di Firenze, come sopra rappresentata, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna la concessione del servizio di ripristino della condizioni di sicurezza e viabilità post incidente sulle strade di competenza della Città metropolitana di Firenze, ricomprese nelle Zone 1, 2 e 3.

Anche ai fini dell'art. 3, comma cinque, della legge 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

CIG xxxxxxxxxxxx

**Art.3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

La concessione è disciplinata dal presente contratto e dai sotto elencati documenti:

- Capitolato speciale e suoi allegati ;
- Proposta progettuale (offerta tecnica).

Detti documenti in copia conforme informatica dell'originale cartaceo ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, vengono allegati al presente contratto sotto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale.

**Art. 2) Durata della concessione**

Il servizio oggetto del presente Contratto, avrà la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data odierna. I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora l'Amministrazione concedente riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 21sexies della L. 241/1990.

Alla scadenza, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei.

**Art. 3) Valore della concessione**

Il valore presunto della Concessione costituito esclusivamente dagli introiti derivanti dagli oneri sostenuti da parte degli autori dei danni o dalla Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, è determinato in euro xxxxx.

Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per la Città Metropolitana e il Concessionario si assume completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. Nel caso in cui non fosse

possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, rimarranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico della Amministrazione concedente.

I costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero) in quanto la Concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e non valutabile in termini di rischi specifici e quindi non è stata ritenuta necessaria l'elaborazione del DUVRI (Documenti unico di valutazione dei rischi).

#### **Art. 4) Delega all'esercizio di azioni della Città Metropolitana danneggiata.**

La Città Metropolitana, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, delega e autorizza con totale cessione dei diritti il Concessionario a:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale.

#### **Art. 5) Comunicazione interventi**

Il Concessionario con cadenza mensile, per ogni tipologia di intervento, dovrà obbligatoriamente effettuare una comunicazione alla Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, con allegata relazione descrittiva dell'intervento corredata da documentazione fotografica e riportante quantomeno le seguenti informazioni:

- Soggetto che ha attivato il servizio
- Località del sinistro
- Orario della chiamata
- Orario di inizio/fine intervento
- Tipologia di intervento
- La segnaletica installata provvisoriamente
- Danni apportati al patrimonio stradale
- Per la tipologia di intervento standard o di perdita di carico, dati dei veicoli coinvolti nel sinistro, del proprietario, dei conducenti, delle compagnie assicuratrici
- L'identificazione quando è nota del responsabile del sinistro.

La comunicazione sarà effettuata con modalità telematica, con sistema di accesso a un portale, su credenziali assegnate dal Concessionario oppure in formato excel.

La Città Metropolitana si riserva comunque il diritto di chiedere tutti gli altri eventuali dati che dovessero interessare.

#### **Art. 6) Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Contratto il Concessionario ha presentato la garanzia definitiva di euro.....mediante .....

La cauzione resta vincolata fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, da attestarsi a cura del Dirigente della Direzione Viabilità. Le inadempienze di grave entità comporteranno l'integrale incameramento della cauzione da parte della Città Metropolitana, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

#### **Art. 7) Responsabilità del Concessionario e assicurazione**

Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. A tal fine il Concessionario, dichiara espressamente, fin d'ora, di sollevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-

incidente e di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per fatti diretti o indiretti e connessi all'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato il Concessionario ha esibito una polizza di responsabilità civile verso terzi n..... della .....

#### **Art. 8) Definizione delle controversie**

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà territorialmente competente il foro di Firenze. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

#### **Art. 9) Spese del Contratto**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Gli adempimenti connessi alla registrazione saranno svolti a cura della Città Metropolitana e il Concessionario ha anticipato l'importo dovuto prima della stipula del contratto.

#### **Art. 10) Penali a carico del Concessionario**

Il Concessionario è soggetto alle penali previste dall'art. 21 del Capitolato. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso siano riscontrate violazioni di legge.

#### **Art. 11) Risoluzione del contratto**

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 50 % dell'importo della cauzione definitiva.

La Città Metropolitana potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei casi di cui all'art.22 del capitolato.

#### **Art. 12) Esecuzione in danno**

Qualora il Concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire, anche parzialmente, una o più prestazioni oggetto della concessione o connessa alla stessa, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi. Per il risarcimento dei danni e il pagamento, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 13) Recesso**

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dalla concessione ai sensi dell'art. 1671 Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine della concessione, ma comunque non prima che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio del contratto

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e non può avere effetto prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Concessionario può recedere dalla concessione non prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, dandone comunicazione con almeno tre mesi di preavviso. In qualunque modo sia motivato il recesso, nessun diritto può essere vantato nei confronti della Città Metropolitana.

#### **Art. 14) Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità, art.106 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 co.13 del D.Lgs. n.50/2016.

Il sub appalto, se richiesto all'atto dell'offerta, con indicazione delle parti del servizio o d'attività che intende subappaltare, è ammesso nei limiti di legge.

**Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2000, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto di affidamento.

**Art. 16) Referente del Concessionario**

Il Concessionario ha nominato quale suo referente, che dovrà essere sempre reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale, il sig. ....

L'Amministrazione ha nominato quale referente operativo che rappresenterà l'interfaccia nei confronti del Concessionario l'Ing.....

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura ai componenti i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagine...viene sottoscritto unitamente agli allegati dalle parti e da me Segretario generale mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica effettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.